

Spia al Diritto

Contribuenti minimi: nuove disposizioni

Il regime fiscale è tra le novità più importanti della Finanziaria 2008

AVV. GENNARO DI MAGGIO*- DOTT. MARCO MODUGNO **

Una delle novità più importanti della Finanziaria 2008 è senza dubbio rappresentata dal nuovo regime fiscale dei cosiddetti contribuenti minimi. I commi da 96 a 117 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplinano infatti, con decorrenza 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale, sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla norma in commento, alla nozione di attività minima.

La ratio della novità normativa è d'immediata evidenza: sostenere ed incentivare imprenditoria e professioni autonome fornendo ai contribuenti "marginali", che nel nostro paese sono di numero elevato, sia in termini assoluti che in termini relativi rispetto alle altre economie, un regime studiato per garantire una maggiore convenienza in termini economici/impositivi, unitamente ad una forte riduzione dei cosiddetti costi di compliance, ovvero sia di quei costi collegati ai vari adempimenti contabili.

Sulla scia di quanto illustrato dall'Agenzia delle Entrate attraverso le circolari n.ri 73/E del 21 dicembre 2007 e 7/E del 28 gennaio 2008, esplicative delle nuove disposizioni, con la presente relazione si vuole fornire ad operatori e contribuenti un quadro chiaro e completo della disciplina in esame e delle sue modalità applicative.

Ingresso nel regime dei minimi

Lo status dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti già in attività che possiedono i requisiti di cui in seguito e per coloro che nel 2007 hanno applicato, a termini di legge, il regime della franchigia previsto dall'art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972 (abrogato dal comma 116 con decorrenza dal 1° gennaio 2008). Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1° gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi, applicando le

disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la dichiarazione annuale) e senza necessità di richiedere una nuova partita iva. Viceversa, i contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e presumono di rispettare i requisiti previsti per l'applicazione del regime in esame, in attesa del nuovo modello AA9, devono comunicarlo utilizzando il modello AA9/8, barrando nel "quadro B" la casella denominata "Contribuenti minori". Per quanto concerne, invece, la disapplicazione dal regime dei contribuenti minimi, essa può avvenire alternativamente: 1) per opzione del regime ordinario; 2) per il venir meno delle condizioni di cui al comma 96; 3) allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99. Sotto l'aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia:

- dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni di cui al comma 96 o si verificano le ipotesi di cui al comma 99;
- nell'anno stesso, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti, fin dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento del superamento. Importante: lo sfioramento del suddetto limite, inoltre, implica l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni: ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo d'imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.

Condizioni di accesso al regime

Ai sensi del comma 96, il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente:

a) hanno conseguito rispettivamente ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri, mentre nell'ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività (N.B. Sempre e soltanto attività d'impresa, arti o professioni), il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività;

b) non hanno effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali;

c) non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR. Si tratta, nello specifico, delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, ovvero delle somme a qualunque titolo corrisposte per collaborazioni aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. L'aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude l'accesso al regime dei contribuenti minimi

d) non hanno erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;

Costituisce, infine, un ulteriore ed importante requisito di accesso al regime dei minimi, non aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro, siano essi relativi ad operazioni soggette o meno ad IVA.

Si ritiene, inoltre, che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi. Ciò significa (ed è bene porvi massima attenzione) che il professionista che destina una stanza del proprio appartamento ad uso studio, è automaticamente escluso dal regime dei minimi.

Il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non debbano essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l'avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all'attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell'ambito dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Fattispecie di esclusione dal regime

Sono esclusi dal regime dei minimi:

- a) i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Rientrano tassativamente in detti regimi le seguenti attività:

- Vendita sali e tabacchi
- Agricoltura e attività connesse e pesca
- Commercio dei fiammiferi
- Editoria
- Gestione di servizi di telefonia pubblica
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72
- Agenzie di viaggi e turismo
- Agriturismo
- Vendite a domicilio
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione

N.B. L'esercizio di una delle attività escluse comporta che il contribuente non potrà avvalersi del regime dei minimi neppure per le ulteriori attività di impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitate.

b) coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni (esenti iva) di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi.

c) coloro che, pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, possiedono, nel contempo, redditi prodotti in forma associata ex art. 5 del TUIR, ovvero sia partecipino a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l'esercizio della professione o a società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale. N.B. I requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Pertanto, una partecipazione ceduta in data anteriore al 31 dicembre 2007 consente l'ingresso nel regime.

Franchigia IVA

Ai sensi della nuova normativa, i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72. In concreto, essi dovranno limitarsi alla certificazione dei corrispettivi senza più addebitare l'IVA in fattura a titolo di rivalsa nè tantomeno avranno diritto alla detrazione di quella assoluta.

Sulle fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 dovranno annotare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; n.b. 1. i contribuenti minimi sono soggetti a ritenuta di acconto e pertanto devono inserirla in fattura.

2. sono altresì soggette ad imposta di bollo (l'importo dovrebbe essere di 1,81) le fatture superiori ad €. 77,47.

Permane l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. Crollano gli obblighi di registrazione, tenuta e conservazione dei registri e documenti

(fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione), nonché quelli relativi alla dichiarazione annuale ed all'invio dell'elenco clienti/fornitori.
IRPEF: imposta sostitutiva

Le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi sono dettate dal comma 104.

Quest'ultimo stabilisce che il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame "è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione".

La disposizione in esame stabilisce che l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cd. "principio di cassa", e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Tale principio, che sottende generalmente alla determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi (con deroga al principio di competenza normalmente applicato ai redditi d'impresa).

Per espressa previsione normativa contenuta nel citato comma 104 sono inoltre deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell'impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.

Sul reddito così determinato si applica una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

Si precisa, al riguardo, che il predetto reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva:

a) non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente;

b) rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia;

c) non deve essere considerato nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR.

Pertanto

- se si hanno solo redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, si potranno dedurre solo ed esclusivamente i contributi previdenziali e assistenziali (non più gli assegni al coniuge, le erogazioni liberali, ecc.) e si potrà godere soltanto della detrazione per carichi di famiglia ex art. 12 del testo unico (addio a spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, spese d'istruzione, ecc. di cui all'art. 13 Tuir);

- se, oltre ad avere redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, si possiedono altri redditi, si avrà un trattamento separato: sui primi, regime dei minimi; sui secondi, il regime ordinario di determinazione dell'imposta (aliquote IRPEF, deduzioni e detrazioni); se i contributi previdenziali eccedono il reddito soggetto ad imposta agevolata, l'eccedenza potrà dedursi sugli altri redditi.

Si dovrà tener conto della somma di tutti i redditi esclusivamente per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia.

Semplificazioni contabili

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul reddito e non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri. Restano ferme le disposizioni della Legge Bersani in merito alla tenuta, da parte dei soggetti che esercitano arti o professioni, di uno o più conti correnti bancari o postali nei quali

far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dall'attività e dai quali prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese.

Esenzione IRAP

La norma recata dal comma 104 stabilisce che i contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive e sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione IRAP prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. È bene sottolineare che l'esenzione in commento è una novità, per così dire, "relativa": i veri beneficiari della norma, infatti, sono quasi esclusivamente gli imprenditori, da sempre e irrimediabilmente soggetti IRAP, e non certamente i professionisti marginali come finora identificati. A questi ultimi, infatti, se privi del requisito dell'organizzazione, come appunto paiono essere i "minimi", la giurisprudenza costante ed ininterrotta dei collegi di merito, autorevolmente confermata nel 2007 da una serie di sentenze della Suprema Corte, ha riconosciuto l'esenzione dall'imposta, in mancanza di spese per dipendenti, collaboratori o beni strumentali di rilevante entità.

Aspetti sanzionatori

Ai contribuenti minimi si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471 e n. 472, con riguardo ovviamente alle violazioni degli obblighi cui gli stessi sono tenuti. Si evidenzia che il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio aggravato nell'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime. In tali ipotesi, "se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato" le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento. Il medesimo trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime sempre che il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.

Conclusioni

Poter stabilire con assoluta certezza quando e nei confronti di chi l'applicazione del regime dei minimi sia la scelta più ovvia, rappresenta senza dubbio un presuntuoso tentativo di chiaroveggenza. Tuttavia, se una sorta di suggerimento può essere dato, è senz'altro quello di procedere ad una scelta attenta e ponderata, che sia figlia di una minuziosa analisi delle disposizioni in commento, evitando di lasciarsi abbagliare dai grandi "titoloni" della Finanziaria, garanti di agevolazioni che in concreto potrebbero non essere realmente vantaggiose per il contribuente. Cerchiamo, dunque, di capire quantomeno su quali punti è bene porre maggiore attenzione al fine di stabilire la reale convenienza del regime dei minimi rispetto a quello ordinario.

Innanzitutto, poniamo l'accento su una questione maggiormente dibattuta: la ritenuta d'acconto. Con decreto 2 gennaio 2008, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze ha decretato testualmente che : "Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge". Quindi: sì alla ritenuta d'acconto.

Questo intervento del legislatore è senza dubbio opinabile per i motivi che seguono: in primis, la ritenuta d'acconto nasce come forma di riscossione anticipata dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), studiata ed adattata, quindi, ad un'imposta progressiva caratterizzata da una serie di deduzioni e detrazioni che ne giustificano l'utilizzo.

Applicare questa stessa ritenuta ad un'imposta sostitutiva e ad un regime completamente estraneo a quello ordinario finirà inevitabilmente col creare degli scompensi, quali, ad esempio, un credito d'imposta costante che difficilmente il contribuente potrà utilizzare.

Ricordiamo, infatti, che la ritenuta si applica sui soli compensi/ricavi, mentre l'imposta sostitutiva si applicherà sulla differenza tra ricavi/compensi e spese sostenute. Altro elemento da prendere in grande considerazione è senza dubbio quello relativo a deduzioni e detrazioni. I "nuovi" contribuenti, che producono solo reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo potranno usufruire esclusivamente della detrazione per carichi di famiglia e della deduzione dei contributi

previdenziali.

Pertanto, chi possiede mutui, assicurazioni sulla vita, spese mediche, ecc., non potrà più beneficiarne in sede di dichiarazione.

*Avvocato

Docente di diritto tributario

**Praticante avvocato

del 27-02-2008 num. 037